

DISEGNO DI LEGGE

• DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE”

Relatore: Prof. Giovanni Dilonardo.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il Disegno di Legge che oggi viene portato all'esame di questa assemblea riguarda la disciplina dei turni di servizio delle farmacie ubicate nel territorio regionale.

Attualmente la materia è regolata da norme con ambito Provinciale, difformi da provincia a provincia, fonti di notevoli inconvenienti, perchè di difficile interpretazione e che hanno causato anche ricorsi alla magistratura.

Da qui la necessità di una regolamentazione che conferisca certezza e renda inequivocabile l'interpretazione al fine di evitare ogni turbativa in un settore che assolve un insostituibile funzione sociale.

Con il disegno di legge in esame si intendono soddisfare principalmente le esigenze della popolazione rispettando per quanto possibile gli usi e le consuetudini locali, temperando anche le esigenze degli operatori del settore al fine di contenere l'onerosità del servizio.

Il Disegno di Legge all'art. 1 disciplina il modo in cui il servizio deve essere effettuato e cioè se a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico, a battenti chiusi quando la farmacia è chiusa ma il farmacista è all'interno, per chiamata quando il farmacista è reperibile.

L'art. 2 disciplina l'orario giornaliero di apertura della farmacia mentre l'art. 3 tratta dei turni pomeridiani.

Gli art. 4, 5 e 6 dettano norme sui turni di apertura nei giorni festivi, sul riposo settimanale e sulla complessa materia del servizio notturno.

L'art. 7 contempla il caso di comuni con una sola farmacia.

Gli articoli seguenti disciplinano le chiusure per le ferie annua

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA


li, la determinazione dell'orario, demandata ai Sindaci, mentre le modalità di attuazione dei servizi, dei turni ecc. sono proposte dagli Ordini Provinciali dei farmacisti ai Medici Provinciali che le approvano.

Infine gli artt. 11 e 12 contemplan*o* i casi di sostituzione temporanea del titolare della farmacia e la sospensione provvisoria del servizio.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la Sesta Commissione Consiliare permanente ha espresso parere favorevole al Disegno di Legge ritenendolo uno strumento idoneo a disciplinare in maniera organica il servizio delle farmacie e pertanto ne raccomanda l'approvazione.

IL PRESIDENTE

(prof. Giovanni Di Iorio)



REGIONE PUGLIA

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizione

L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

Il servizio farmaceutico viene effettuato:

- a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;
- b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno;
- c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo dove può essere prontamente reperito e, se possibile, anche il recapito telefonico.

Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

7

REGIONE PUGLIA

Art. 2 - Orario diurno

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno* e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanale.

Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

REGIONE PUGLIA

Art. 3 - Turni pomeridiani

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei capoluoghi di provincia: a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 20.000;
- b) negli altri comuni con più di una farmacia: a chiamata e per turni tra tutte le farmacie.

REGIONE PUGLIA

Art. 4 - Turni festivi

Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

Nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico, nei giorni festivi, viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazioni di 40.000.

Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, nelle ore corrispondenti all'intervallo pomeridiano, secondo le modalità di cui all'art. 3. L'affettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 5 - Riposo settimanale

Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festività oltre la domenica.

Il Medico Provinciale, su proposta dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti e sentito il Sindaco, determina il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il riposo e può consentire, per particolari esigenze locali, che il riposo sia frazionato in due mezze giornate. Durante la giornata di riposo infrasettimanale, che di norma ricadrà il sabato, nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico viene assicurato nell'orario normale diurno, a battenti aperti ed a turno fra tutte le farmacie, con le modalità di cui all'art. 4 e, nell'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.

Il Medico Provinciale, in relazione a particolari esigenze, può autorizzare l'apertura in turno di esercizi per un numero di farmacie fino ad un massimo della metà di quello previste in pianta organica.

L'effettuazione del turno di servizio durante il giorno di riposo settimanale non dà luogo a recupero.

REGIONE PUGLIA

Art. 6 - Servizio notturno

Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dall'art. 30 del R.D. del 30/9/1938 n°1706:

a) nei capoluoghi di provincia: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 a battenti aperti almeno sino alle ore 22 ed a battenti chiusi sino al normale orario di apertura del giorno successivo.

Per eventuali particolari esigenze locali del capoluogo della Regione, il servizio a battenti aperti sino alle ore 22 può essere effettuato, a turno tra tutte le farmacie, da un numero di esercizi maggiore di quello previsto per l'intero servizio notturno.

b) negli altri comuni con più di una farmacia: per chiamata e con turni così come previsto dal precedente art. 3. *em.*

em. I turni di servizio notturno di cui al presente articolo let. a) dovranno essere distribuiti secondo aree individuate dalle autorità comunali competenti; l'eventuale avvicendamento, per rinuncia dell'autorizzato al servizio notturno, dovrà avvenire nello ambito delle singole aree come sopra individuate.

REGIONE PUGLIA

Art. 7 - Farmacie uniche e rurali

Nei comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato:

a) nell'intervallo per riposo pomeridiano e nelle ore notturne: per chiamata e- quando le condizioni ambientali e di viabilità lo consentono e sentito il parere dei Sindaci dei comuni interessati - a turno con le farmacie limitrofe;

b) nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, a turno con le farmacie limitrofe ed a battenti aperti durante il normale orario diurno, a chiamata nell'intervallo pomeridiano.

Quando le condizioni ambientali e di viabilità non consentono di assicurare il servizio secondo ai turni di cui ai precedenti punti a) e b), oppure quando obiettive e giustificate esigenze da parte dell'autorità sanitaria locale lo richiedano, dovrà essere prevista una forma di sussidio a carico del Comune interessato.

10

R E G I O N E P U G L I A

Art. 8 - Chiusura annuale per ferie

Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di 4 settimane, da usufruire ~~in~~ in una o due soluzioni di durata non inferiore ad una intera settimana.

REGIONE PUGLIA

Art. 9 - Determinazione dell'orario

Il Sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal R.D. 30/9/1938 n° 1706. §

Per esigenze locali possono anche essere previsti orari diversi nei vari periodi dell'anno.

REGIONE PUGLIA

Art. 10 - Determinazione dei turni di servizio

Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e propongono le modalità di attuazione dei servizi, nonché lo schema dei turni per le ferie annuali.

Gli schemi devono essere sottoposti all'approvazione del Medico Provinciale per particolari od improvvise esigenze; l'Ordine Provinciale dei Farmacisti può apportare agli schemi di cui al 1° comma, le opportune variazioni, che devono essere approvate dal Medico Provinciale.

Ogni farmacista deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con le indicazioni dell'orario di apertura e di chiusura giornaliera e delle farmacie di turno.

REGIONE PUGLIA

Art. 11 - Sostituzione temporanea del titolare

La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto all'albo professionale, nella conduzione della farmacia, è consentita:

- a) per motivi di salute;
- b) per obblighi militari;
- c) per funzioni pubbliche elettive;
- d) per corsi di aggiornamento professionale di cui all'art.48 punto 10 - della legge n°833 del 23 dicembre 1978, nonché per l'esercizio di funzioni sindacali;
- e) per gravi motivi di famiglia.

Nel caso previsto dalla lett.a) del precedente comma, il Medico Provinciale applicherà quanto previsto dall'art. 11 della legge 475/68.

REGIONE PUGLIA

Art. 12 - Sospensione provvisoria dell'esercizio

Per la sospensione provvisoria dell'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notifica al Medico Provinciale al meno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi comunque do cumentabili, per i quali il titolare deve darne immediata comu nicazione, anche verbale, al Medico Provinciale.